

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Area Affari istituzionali e legali, Arpa Emilia-Romagna

## APPROVATO IL DECRETO SULL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 15 febbraio 2013 il regolamento che introduce nel nostro ordinamento la c.d. *autorizzazione unica ambientale* (AUA), in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tale regolamento, attuativo del decreto legge "semplificazioni" n. 5 del 2012, ha l'obiettivo di snellire gli adempimenti ambientali per le piccole e medie imprese e per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle per le quali è prescritta l'*autorizzazione integrata ambientale* (AIA); precisamente, la nuova autorizzazione assorbe e sostituisce ben sette autorizzazioni ambientali che sino a oggi dovevano essere richieste separatamente (autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti), con la conseguenza che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento dovranno avviare un solo procedimento mediante domanda allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il regolamento stabilisce che l'autorizzazione unica abbia durata di quindici anni e, al fine di garantire maggiore certezza sui tempi del rilascio, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti nel procedimento. Si segnala peraltro che il medesimo regolamento prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di estendere l'elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla nuova AUA.

## DECRETO SULLA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: NOVITÀ ANCHE IN CAMPO AMBIENTALE

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (GU n. 80 del 5 aprile 2013).

È finalmente approdato in Gazzetta ufficiale l'attesissimo decreto di riordino della disciplina in materia di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa adottato in attuazione della legge 190/2012 (c.d. *legge anticorruzione*). Il decreto formalizza il principio della *trasparenza* come accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle Pubbliche Amministrazioni e prevede un generale rafforzamento degli

obblighi di pubblicità soprattutto nei settori dei contratti, del personale e del patrimonio immobiliare pubblico: tra le misure più innovative, vi è l'introduzione del c.d. *accesso civico* inteso come diritto di ciascun cittadino (e dunque non più dei soli soggetti titolari di un interesse qualificato) a richiedere, anche senza indicazione della motivazione della richiesta, i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente. Tra le nuove misure merita poi di essere segnalato l'art. 25, il quale stabilisce l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare in modo chiaro e dettagliato l'elenco delle tipologie di controllo cui sono sottoposte le imprese e i relativi adempimenti. Novità anche per le informazioni ambientali: infatti, ferme restando le disposizioni di maggior tutela previste dalla normativa di settore (vedi il Dlgs 195/2005), l'art. 40 stabilisce l'obbligo delle amministrazioni di dare evidenza alle informazioni ambientali di cui siano in possesso mediante la pubblicazione delle stesse in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale denominata "Informazioni ambientali" in modo tale da consentirne l'agevole individuazione e consultazione da parte dei cittadini.

## SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE: LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA UNIFICATA

"Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" (GU n. 42 del 19 febbraio 2013).

Con tale provvedimento, adottato in attuazione dell'art. 14, comma 5 del Dl 5/2012, sono individuati i principi e le indicazioni operative per realizzare un sistema di controlli sulle imprese coordinato e condiviso tra gli operatori e le amministrazioni. L'aspetto più rilevante e innovativo di questo atto è ravvisabile nella scelta di programmare i controlli ambientali in maniera differenziata, sulla base di un'analisi di rischio delle singole attività interessate ai controlli stessi e delle misure eventualmente adottate dai soggetti controllati per ridurre o evitare il verificarsi del rischio. In particolare, secondo la citata intesa, tra gli elementi da valutare in sede di programmazione dei controlli rientra l'eventuale adozione, da parte dell'azienda, di sistemi di certificazione ambientale; ciò nel senso che l'adozione di questi strumenti può costituire un elemento di positiva valutazione nell'ambito delle verifiche pubbliche in quanto elemento idoneo ad abbassare la probabilità dell'inosservanza delle prescrizioni.

## IL LENTO RIAVVIO DEL SISTRI

Dm 20 marzo 2013, n. 96 "Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" (GU n. 92 del 19 aprile 2013).

Dopo la lunga serie di rinvii dei mesi precedenti, con questo provvedimento viene ufficialmente prevista l'entrata in vigore del SISTRI. Per consentire un migliore adeguamento agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, il decreto fissa due scadenze diverse per l'avvio del sistema: - il 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti o per i gestori di rifiuti pericolosi - il 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti (i quali potranno però comunque adeguarsi volontariamente anche prima di quest'ultima data).

Il medesimo provvedimento dispone comunque la sospensione del pagamento dei contributi per l'anno 2013.

## ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UPG AL PERSONALE ARPA, LA TOSCANA DICE SÌ

Legge regionale Toscana n. 12/2013 "Attività di controllo ambientale svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPA). Modifiche alla Lr 30/2009" (BURT n. 14 del 10 aprile 2013).

Con tale provvedimento, che interviene sulla legge istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, la Regione Toscana ha preso posizione in merito alla dibattuta questione dell'attribuibilità o meno della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (Upg) al personale delle Arpa. Precisamente, la norma formalizza il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell'Agenzia che svolge attività di vigilanza e controllo da cui consegue l'accertamento di illeciti ambientali e attribuisce al direttore generale il compito di individuare, con atto ricognitorio, tale personale.

Il varo della disposizione in questione è stato accompagnato da polemiche in quanto la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per carenza di competenza regionale a legiferare in materia. Tuttavia il Consiglio dei ministri, con deliberazione assunta nella seduta del 24 maggio 2013, ha successivamente disposto di non impugnare davanti alla Corte la citata disposizione, non ravvedendo evidentemente profili lesivi della competenza legislativa statale. Arpat Toscana pertanto si allinea alle altre Agenzie, tra le quali quella dell'Emilia-Romagna, che hanno scelto – sulla base del quadro normativo vigente – di riconoscere le funzioni di UPG agli operatori impegnati nei sopralluoghi ambientali.

## TERRE E ROCCE DA SCAVO: ADOTTATO DISCIPLINARE ISPRA PER PARERI

“Disciplinare ISPRA per la definizione delle informazioni degli standard e delle modalità di trasmissione di cui all’art. 13 del DM 161/2012” [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 del Dm 161/2012, Ispra ha predisposto il disciplinare attraverso il quale tutte le pubbliche amministrazioni potranno comunicare i pareri rilasciati relativi ai piani di utilizzo e ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il relativo sistema informativo; conformemente a quanto previsto dal suddetto art. 13, tale disciplinare contiene l’indicazione delle informazioni da trasmettere, degli standard e delle modalità di trasmissione.

## GREEN PUBLIC PROCUREMENT: APPROVATO IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE 2013

Dm 10 aprile 2013 “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Revisione 2013” (GU n. 102 del 3 maggio 2013).

Con tale decreto il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il c.d. *Piano di azione nazionale per il Green Public Procurement* (PAN GPP). Il piano, che aggiorna il precedente documento del 2008 alla luce dell’evoluzione del contesto normativo e delle recenti Comunicazioni della Commissione europea, è stato elaborato attraverso un ampio processo di consultazione con gli enti locali e le parti interessate, oltre che con la collaborazione degli altri ministeri competenti; l’obiettivo è di incrementare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici al fine di ottenere un miglioramento della gestione delle risorse sul piano ambientale, economico e industriale. L’aggiornamento del PAN GPP stabilisce anzitutto che entro il 2014 almeno il 50% degli appalti pubblici dovranno essere conformi ai *criteri ambientali minimi* (CAM) previsti dal Piano. Tra le ulteriori novità previste dal documento vi è quella relativa alla valorizzazione degli aspetti sociali degli appalti; a tal fine è

previsto un supporto alle stazioni appaltanti, soprattutto per le categorie di appalti maggiormente a rischio di lesione dei diritti dei lavoratori. Al fine di garantire una più efficace attuazione della disciplina, il nuovo Piano prevede poi una semplificazione della procedura di definizione dei CAM e la costituzione di appositi *tavoli di confronto* (attivati con le associazioni di categoria, Ispra, Arpa e Appa), a integrazione del *tavolo di confronto permanente* con l’obiettivo di garantire una più ampia e capillare diffusione delle informazioni sui CAM.

Il coinvolgimento delle Agenzie ambientali risulta previsto, peraltro, anche nella fase di informazione: il PAN GPP 2013 stabilisce infatti che tali enti collaborino alla realizzazione di iniziative di comunicazione, soprattutto sotto il profilo della promozione e diffusione degli strumenti di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

La nuova disciplina perfeziona infine l’attuale sistema di monitoraggio dell’applicazione del Piano, da realizzarsi mediante analisi annuale dell’*Osservatorio sui contratti pubblici* e comunicazione dei risultati anche agli operatori economici.

## LA CORTE COSTITUZIONALE SALVA IL DECRETO ILVA

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85 (GU n. 20 del 15 maggio 2013)

Con questa sentenza la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Procura di Taranto con il quale si sosteneva l’illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto in questione per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (comè noto, i magistrati della Procura ritenevano che la possibilità di proseguire l’attività, seppur temporaneamente, all’interno dell’impianto interferisse con lo svolgimento delle indagini penali in corso e impedisse di intervenire sul provvedimento di AIA già rilasciato con conseguente pericolo di pregiudizio alla tutela dell’ambiente). Al contrario, il giudice delle leggi ha ritenuto che le norme del decreto

c.d. “Salva Ilva” sono legittime anzitutto perché non pregiudicano il futuro riesame dell’*autorizzazione integrata ambientale* attualmente in vigore e non influiscono sulla verifica delle eventuali responsabilità derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale in essa contenute e, inoltre, in quanto non hanno alcuna incidenza sul prosieguo delle indagini penali in corso e sull’accertamento delle responsabilità, nell’ambito del processo pendente di fronte al Tribunale di Taranto.

La sentenza ha dunque mantenuto inalterato il testo del decreto il quale rimane vigente nella sua iniziale formulazione.

## AIA: AMMISSIBILI LIMITI PIÙ RESTRITTIVI DI QUELLI DI LEGGE

TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 9 aprile 2013, n. 231 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

La sentenza conferma il principio in virtù del quale è ammissibile la previsione, all’interno del singolo provvedimento di AIA, di limiti alle emissioni in atmosfera più restrittivi rispetto a quelli stabiliti in via astratta e generale dalla normativa di settore (ossia dall’art. 271 del Dlgs 152/2006): tale lettura si fonda sulla circostanza per cui la disciplina in materia di *autorizzazione integrata ambientale* costituisce espressione del *principio di precauzione* e implica dunque la necessità di temperare la tutela dell’ambiente con la promozione dell’attività produttiva.

## TRASPORTATORE DI RIFIUTI: IL DOVERE DI DILIGENZA IMPONE SEMPRE LA VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI DELL’IMPIANTO

Corte di Cassazione, sentenza 14 marzo 2013, n. 16209 in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)

Con la pronuncia in questione la Corte di Cassazione ribadisce che il trasportatore di rifiuti deve operare secondo il canone dell’ordinaria diligenza, con la conseguenza che è tenuto a riscontrare le eventuali difformità tra quanto documentato nel formulario e quanto effettivamente trasportato.

In questa occasione la Corte precisa peraltro che tra i dati verificabili con l’ordinaria diligenza rientrano anche quelli relativi al quadro autorizzatorio degli impianti di destinazione dei rifiuti e che pertanto è onere del trasportatore verificare che tali impianti siano debitamente dotati delle autorizzazioni richieste dalla legge. Invero, ad avviso del giudice, tale verifica deve essere effettuata anche qualora il trasportatore conosca da tempo la realtà degli impianti di destinazione dei rifiuti; ciò in quanto in ogni trasporto potrebbero essere presenti nuove tipologie di rifiuto da conferire, con la conseguente necessità di verificare volta per volta l’adeguatezza dell’autorizzazione della sede di conferimento. Secondo la ricostruzione della Suprema Corte, tale impostazione è conforme alla *ratio* sottesa all’intera disciplina in materia di rifiuti, la quale ha come obiettivo quello di evitare pericolosi e incontrollati trasferimenti di adempimenti e responsabilità.

